

Parere n.16 del 29/07/2014

PREC 75/14/L

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dalla S.IM.EL s.r.l. - "Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e termici ed adeguamento ai requisiti di sicurezza, risparmio energetico e prevenzioni incendi del plesso della scuola media G.F. Ingrassia" - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base di gara 982.009,13 euro - S.A.: Comune di Regalbuto.

OG1 "Edifici Civili ed industriali". Corretta indicazione della categoria prevalente.

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza di parere del 27 marzo 2014 la S.IM.EL. s.r.l. chiede un parere in merito alla procedura di gara indetta dal Comune di Regalbuto per l'affidamento, mediante il criterio del prezzo più basso, dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici e termici ed adeguamento ai requisiti di sicurezza, risparmio energetico e prevenzioni incendi del plesso della scuola media G.F. Ingrassia, di importo pari ad euro 982.009,13.

In particolare, l'istante contesta il bando di gara nella parte in cui (punto 3.5) indica come prevalente la categoria OG1, che a suo dire si porrebbe in netto contrasto con l'oggetto dell'appalto.

Null'altro aggiunge l'istante nella richiesta di parere né produce memoria a seguito della comunicazione di avvio del procedimento avvenuta in data 31 marzo 2014.

Il Comune di Regalbuto, ha, invece, in sede di istruttoria procedimentale, presentato memoria sostenendo innanzitutto la infondatezza della questione prospettata.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità del bando di gara indetto dal Comune di Regalbuto per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, nella parte in cui indica come prevalente la categoria OG1.

Al riguardo vale preliminarmente segnalare la genericità dell'istanza presentata dalla ditta S.IM.EL s.r.l., la quale si limita a contestare la scelta dell'amministrazione relativamente all'individuazione della categoria OG1, senza chiarire quale dovesse essere, a suo dire, la esatta categoria da indicare nel bando di gara come prevalente.

A rigore, l'errata individuazione della categoria prevalente costituisce senza dubbio un *vulnus* al principio di concorrenza e di libero accesso al mercato, in quanto preclude la partecipazione alla gara alle imprese in possesso della qualificazione tecnico-economica necessaria alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto. L'individuazione della categoria prevalente e della classifica alla quale appartengono le opere da appaltare, infatti, non è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma deve essere effettuata dal progettista sulla base delle vincolanti indicazioni contenute, per il passato, nel d.P.R. n. 34 del 2000 e, per il presente, negli artt. 60-ss. del d.P.R. n. 207 del 2010 (cfr., in questo senso: A.V.C.P., parere 16 dicembre 2010 n. 217; Cons. Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2004 n. 8292). Fermo restando, quindi, che è specifico compito del progettista procedere alla corretta individuazione delle lavorazioni di cui l'intervento è composto e alla loro esatta qualificazione in categorie e classifiche, è il caso di osservare che la sintetica descrizione dell'oggetto dell'appalto riportata nel bando di gara, in genere, non vale a ricomprendere tutte le lavorazioni di cui effettivamente si compone l'intervento.

Pertanto, al fine di individuare la categoria prevalente di un appalto di lavori è necessario tener conto anche del computo metrico estimativo nonché del capitolato tecnico, allegati alla documentazione di gara.

Nel caso di specie, il bando di gara, al punto 3.5. prevede che le lavorazioni di cui si compone l'intervento rientrano nella categoria OG1 (Edifici civili ed industriali), classifica III. E questa, secondo la definizione che ne dà l'allegato A al d.P.R. n. 207/2010 "riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie".

Orbene, dalla lettura del capo I del capitolato speciale di appalto emerge con sufficiente chiarezza che, effettivamente, la componente largamente più significativa, anche in termini economici, delle lavorazioni previste è perfettamente coerente con la categoria individuata come prevalente (cfr. i dati appunto recati dal detto capitolato speciale d'appalto). Tra i principali interventi da realizzare, detto capitolato prevede, infatti, "L'eliminazione delle barriere architettoniche" ovvero, e non solo, la realizzazione di rampe per superare dislivelli fra il terreno e gli ingressi dell'edificio piuttosto che l'adeguamento della larghezza delle porte di accesso agli edifici ed ai vari ambienti e la realizzazione di appositi servizi igienici per portatori di handicap; "la prevenzione incendi" ovvero, e non solo, l'adeguamento delle uscite di sicurezza, la realizzazione di scala di emergenza esterna in acciaio, la fornitura e posa in opera di porte REI, la controsoffittatura, la intonacatura con materiali isolanti; "la eliminazione di rischi residui" ovvero, e non solo, il rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione di parcheggi, la ristrutturazione di alcuni servizi igienici, la realizzazione di ringhiere

per rialzo parapetti finestre, la sostituzione di tratti di pavimentazione, l'apertura di nuovi infissi al fine di garantire adeguata aerazione in alcuni ambienti. Si tratta, al riguardo di interventi ascrivibili tutti alla categoria OG1.

Inoltre, possono ascrivarsi a detta categoria di opere anche le lavorazioni che il capitolato di appalto elenca per la realizzazione degli impianti, elettrico e termico. Tra queste sono previste, ad esempio, la installazione di linee elettriche, interruttori, illuminazione di emergenza e apparecchi illuminanti nonché, rispetto all'impianto termico, la sostituzione della rete di distribuzione principale e secondaria piuttosto che la sostituzione dei principali accessori dei radiatori in ghisa e l'installazione di nuovi radiatori.

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, tenuto conto che la maggior parte delle lavorazioni di cui si compone l'intervento in oggetto, per come descritte nel capitolato di appalto, sono ascrivibili alla categoria OG1, si ritiene che il bando di gara predisposto dal Comune di Regalbuto sia corretto nella parte in contestazione.

Tutto quanto sopra considerato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'indicazione nel bando di gara della categoria prevalente cat. OG1 non si pone in contrasto con l'oggetto dei lavori di maggior rilievo e peso economico, per come meglio indicati nel capitolato d'appalto.

Il Presidente: Raffaele Cantone

Depositato in data 6 agosto 2014

Il Segretario Maria Esposito